

Cassazione penale sez. V, 03/06/2025, n. 20392

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione di condanna dell'â??imputata per il delitto di diffamazione aggravata in danno di Renzo (*omissis*), derivante dall'â??aver offeso la reputazione di questo, pubblicando sul proprio profilo Facebook un post corredato da una foto dello stesso, del seguente tenore: â??GENTE!!!!!! VI PRESENTO LA MERDA DI VETERINARIO N. 1 IN ITALIA. Vogliamo farvi vedere il volto di (*omissis*) il veterinario alle dipendenze di (*omissis*) artefice dell'â??uccisione di cani â??difettosiâ?•. 6023 cani uccisi tra il 2008 e il 2012. Non Ã" stato radiato. Il 24 maggio 2018 tornerÃ ad esercitare: le istituzioni continuano ad essere compliciâ?•.

2. Avverso la richiamata sentenza lâ??imputata ha proposto ricorso per cassazione con il proprio difensore di fiducia, avv. Fabio Luzi, formulando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'â??art. 595 cod. pen.

La (*omissis*) evidenzia, innanzi tutto, che i fatti non potrebbero essere sussunti sotto la predetta norma incriminatrice bensÃ¬ rientrerebbero, a tutto concedere, nella condotta, ormai priva di rilevanza penale, di ingiuria seppur rivolta a piÃ¹ persone, perchÃ© la vittima doveva considerarsi presente quando sono state formulate le accuse nei suoi confronti, con conseguente possibilitÃ di replica immediata, essendo le stesse state effettuate sulla propria bacheca facebook. Evidenzia, a riguardo, che la presenza della persona offesa non deve essere intesa quale mera contiguitÃ spazio-temporale e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ben puÃ² essere virtuale. Del resto, il post era stato pubblicato nella data del 5 dicembre 2017, e giÃ il 9 dicembre 2017, il (*omissis*) aveva presentato querela.

2.2. Mediante il secondo motivo la ricorrente contesta la congruitÃ ed esistenza stessa della motivazione della decisione impugnata laddove non ha considerato lâ??assenza del dolo, lâ??esimente dell'â??esercizio del diritto di critica di fronte a fatti comunque veritieri, per come riportati all'â??epoca dagli organi di stampa, nÃ© â?? ulteriormente â?? quella della provocazione correlata alla pubblicazione lo stesso giorno nella pagina facebook â??Brescia Antispecistaâ?• del post che annunciava il prossimo rientro al lavoro del veterinario ritenuto tra i colpevoli dei fatti avvenuti presso il canile della (*omissis*).

Motivi della decisione

1. Il primo motivo non Ã" fondato.

La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, nell'assumere che la diffamazione a mezzo social network pu  far ritenere presente la vittima che abbia un proprio profilo o, come il (*omissis*), possa facilmente accedervi attraverso quello di un congiunto (nel caso di specie, la moglie) non   pertinente, poich  riguarda ipotesi ben diverse nelle quali le condotte sono state poste in essere nell'ambito di chat o video-chat nelle quali era effettivamente presente anche la persona offesa.

In tale prospettiva si  , ad esempio, ritenuto che integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di pi  persone, e non il delitto di diffamazione, la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video chat, alla presenza di altre persone invitate nella chat, in quanto l'elemento distintivo tra i due delitti   costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata,   diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con pi  persone e non   posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742, in relazione ad una fattispecie concernente una chat vocale sulla piattaforma Google Hangouts).

In assenza della presenza della persona offesa, invece, la giurisprudenza di legittimit  ha sempre ritenuto integrato il delitto di diffamazione e non quello dell'ingiuria, sia nell'ipotesi di messaggi di posta elettronica indirizzati a pi  persone, tra cui l'offeso, stante la non contestualit  del recepimento del messaggio (Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, Rv. 280814), sia, in taluni casi, finanche in quelle di chat nelle quali l'offesa non fosse stata percepita nell'immediatezza dalla vittima in quanto non collegata al momento del recapito (Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541).

Pertanto, la pubblicazione di un post offensivo a mezzo facebook pu  essere considerata ingiuria aggravata e non diffamazione solo ove la presenza della vittima risulti con certezza dalla sua contestuale reazione al post.

Il che non si   verificato nella fattispecie in esame, nella quale, come ha congruamente ricostruito, nel disattendere l'analogo motivo di gravame, la Corte territoriale, il (*omissis*) ha saputo del messaggio offensivo della propria reputazione solo in un momento successivo alla pubblicazione dello stesso da parte di un amico e, non essendo iscritto al social facebook, vi ha acceduto attraverso l'account della moglie, la quale ha confermato tale circostanza. *

2.2. Il secondo motivo   in parte fondato, entro i limiti e per le ragioni di seguito indicate.

2.2.1. Sotto un primo aspetto, invero, non si pu  accedere alla prospettazione difensiva dell'imputata poich  ella, pur a fronte di una notizia sostanzialmente veritiera, ha superato i limiti di contenenza espressiva che devono essere rispettati anche nell'esercizio del diritto costituzionale di critica.

Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, lâ?esimente del diritto di critica, sebbene correlata al fondamentale esercizio della libera manifestazione del pensiero, postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalit  di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell altrui reputazione (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133). In particolare, il requisito della continenza non pu  essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, atteso che, altrimenti, il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all art. 21 Cost. Il rispetto del canone della continenza esige, tuttavia, che le modalit  espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato e, pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalit  espressive utilizzate e non al contenuto comunicato (Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro, Rv. 263460).

Nella fattispecie in esame, questi limiti sono stati valicati dalla A.A., la quale ha utilizzato espressioni inutilmente aggressive della sfera personale della parte civile, laddove ha definito la stessa â?la merda di veterinario n. 1 in Italia .

2.2.2. Il motivo   peraltro fondato nella sua seconda parte, in quanto ricorre lâ?esimente della provocazione.

Occorre ricordare, in termini generali, che la causa di non punibilit  della provocazione di cui all art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purch  apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo (tra le altre, Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018, Iachetta, Rv. 273131    01; Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014, Marrelli, Rv. 259882).

In effetti, sebbene la (*omissis*) sia un attivista per i diritti degli animali che aveva seguito attentamente la vicenda dei cani di razza beagle sui quali la societ  (*omissis*) effettuava sperimentazioni, al punto da adottare o reperire famiglie disposte ad adottare alcuni dei cani che erano stati rinvenuti nell allevamento dove lavorava il (*omissis*), va considerato che le condotte poste in essere sia dai vertici della societ  che dalla stessa persona offesa sono state ritenute illecite anche dalle autorit  competenti e, di qui, possono essere ben ricondotte alla nozione di â?fatto ingiusto  cui fa riferimento lâ?art. 599, comma 2, cod. pen.

Del resto, lo stesso (*omissis*), oltre ad essere destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione dall esercizio della professione,   stato condannato con sentenza irrevocabile per

i reati di cui agli artt. 544-bis e 544-ter cod. pen.

È vero che la provocazione opera, tuttavia, quale esimente della condotta diffamatoria solo se si realizza subito dopo al fatto ingiusto quale reazione rispetto a questo, sicché, pur nella elasticità con cui dev'essere interpretata in relazione a ciascuna fattispecie, non può trascurarsi il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira (Sez. 5, n. 29384 del 06/06/2006, Pitti, Rv. 235005), dovendo sussistere, tra l'insorgere della reazione ed il fatto ingiusto altrui, un'effettiva contiguità temporale (Sez. 5, n. 30502 del 16/05/2013, Quaretti, Rv. 257700).

Nel caso in esame i fatti erano avvenuti anni prima rispetto al momento di pubblicazione del post offensivo.

Occorre tuttavia considerare che, il giorno stesso della pubblicazione del messaggio offensivo, la ricorrente aveva avuto contezza, in ragione della pubblicazione di un post su una bacheca nell'ambito dello stesso social network facebook, che il (omissis) era stato sanzionato per quei medesimi fatti dall'ordine professionale con la sospensione e non già, come ella auspicava, con la radiazione.

Di qui, il post diffamatorio della (omissis) costituisce una reazione immediata, poiché correlata al rinnovarsi del sentimento di rabbia nella stessa a fronte del fatto ingiusto commesso in precedenza dal veterinario (e, come tale, si ribadisce, sanzionato e dal competente ordine professionale e in sede penale), alla notizia che questi avrebbe ripreso presto l'esercizio della professione. In sostanza, se è vero che il fatto ingiusto si era verificato anni prima, la causa scatenante che ha rimesso in moto nell'imputata il sentimento di frustrazione causativo del post per quel fatto è la notizia, divulgata lo stesso giorno su un'altra bacheca facebook, della sanzione disciplinare, secondo l'imputata troppo lieve, irrogata dall'ordine dei veterinari al (omissis).

Infatti, in tema di diffamazione, ai fini dell'operare della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen., la contiguità temporale tra il fatto ingiusto e il conseguente stato d'ira può operare anche ove determinati accadimenti, di carattere oggettivo, rinnovino nell'autore della condotta il sentimento di rabbia correlato al fatto ingiusto avvenuto precedentemente.

3. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto l'imputata non è punibile ai sensi dell'art. 599 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputata non è punibile ai sensi dell'art. 599 cod. pen.

Così deciso in Roma il 1 aprile 2025

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2025

Campi meta

Massima : *In tema di diffamazione a mezzo social network, pur integrando il reato la pubblicazione di espressioni gravemente lesive della reputazione altrui che eccedano i limiti della continenza espressiva anche a fronte di fatti veritieri, l'esimente della provocazione (art. 599 c.p.) può essere riconosciuta qualora un accadimento oggettivo, successivo e connesso, abbia riattualizzato e rinnovato il sentimento d'ira correlato a un precedente fatto ingiusto commesso dalla persona offesa, configurando una reazione immediata sebbene il fatto ingiusto originario fosse risalente nel tempo.*

Supporto Alla Lettura :

DIFFAMAZIONE

Rispetto all'ingiuria ex art. 594 c.p., l'art. 595 c.p. consiste nell'offesa all'altrui reputazione fatta comunicando con più persone, con il mezzo della stampa o tramite i social network a causa della loro capacità di raggiungere un numero indeterminato o apprezzabile di persone; persegue la condotta dell'offendere rivolta verso persone non presenti, ovvero non solo assenti fisicamente, ma anche non in grado di percepire l'offesa (la c.d. maldicenza in assenza dell'interessato). La nuova costituzione italiana (art. 21) ha esteso la garanzia costituzionale a tutte indistintamente le manifestazioni del pensiero. Alla costituzione ha fatto seguito la legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, pur avendo carattere provvisorio, tuttavia regola per la prima volta compiutamente la materia della stampa. Mentre la CEDU si è espressa più volte sul tema sostenendo che quando la diffamazione si realizza a mezzo social network, ad essere violato è l'art. 8 della CEDU, che tutela la vita privata del singolo in cui deve intendersi ricompreso anche il diritto alla reputazione.